



COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI
Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 30-10-2012

Oggetto	APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.
---------	---

L'anno **duemiladodici** addi **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

ZACHEO ANTONIO	P	TRISOLINO VINCENZO	P
CASALUCI ROBERTO	P	MACRI' DELIA	P
PATICCHIO PAOLO	P	DE SIMONE ANNA MARIA	P
MANGIA MAURIZIO	P	SBOCCHI MAURO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il PRESIDENTE Sig. TRISOLINO VINCENZO assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Comunale BOLOGNINO FABIO dichiarando aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000	
Regolarità tecnica	
PARERE: Favorevole	
Data: 18-10-2012	Il Responsabile del servizio IANNONE GIUSEPPE
Regolarità Contabile	
PARERE: Favorevole	
Data: 18-10-2012	Il Responsabile di Ragioneria IANNONE GIUSEPPE

Introduce l'argomento il Presidente ed espone l'argomento il sig. Pensa Salvatore esperto contabile incaricato dal Sindaco dando lettura di una relazione del Sindaco che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Interviene il consigliere Sbocchi il quale dichiara la propria contrarietà all'aumento dell'IMU sulla seconda casa, potendo l'amministrazione reperire altre risorse come ad esempio quelle della zona 167 .

Interviene il Sindaco il quale evidenzia come l'amministrazione comunale, ottemperando ai rilievi della Corte dei Conti, stia prevedendo ai sensi dell'art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012 il fondo svalutazione crediti che sarà finanziato dall'IMU ordinaria. Per quanto riguarda il rilievo del consigliere Sbocchi viene evidenziato come le somme rinvenienti dalla zona 167 non possano essere destinate per spese correnti ma solo per spese di investimento.

Il Presidente considerato che non vi sono ulteriori interventi pone in votazione l'argomento che sortisce il seguente esito : consiglieri presenti e votanti 8 – voti favorevoli 6 – contrari 2 (Sbocchi M., De Simone).

Pertanto il provvedimento viene accolto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento**, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione:

ALiquota di base 0,76 per cento
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.

ALiquota abitazione principale 0,4 per cento
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.

ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
riduzione **fino allo 0,1 per cento**.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative*

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale e che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è differito al 31 ottobre 2012;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 6 contrari 2 (Sbocchi M, De Simone A.M.)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
1,06 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO
 - **ALIQUOTA PER UNA UNITA' IMMOBILIARE E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO IN ITALIA DAI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI A.I.R.E. DEL COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI**
0,76 PER CENTO
- 5) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

- 6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli 6 contrari 2 (Sbocchi M., De Simone).

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE
F.to TRISOLINO VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BOLOGNINO FABIO

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 13-11-2012 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art.124, comma 1. D.Lgs 267/2000.

Castrignano de' Greci 13-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BOLOGNINO FABIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Castrignano de' Greci _____

IL SEGRETARIO GENERALE
BOLOGNINO FABIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13-11-2012 al 28-11-2012 come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ :
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de' Greci

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BOLOGNINO FABIO